

QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA LA MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI.

Di frequente capita di leggere, in rete o sulla stampa, articoli in cui si sostiene che la periodicità della manutenzione e dei controlli di efficienza energetica è cambiata ed è addirittura quadriennale.

QUESTO NON CORRISPONDE AL VERO! SPIEGHIAMO PERCHE'!!!!

La manutenzione della caldaia, ricordiamo, è stabilita da leggi e norme ben precise, contenute nel DPR 74/2013 entrato in vigore il 12 luglio 2013.

Nell'art.7 commi 1, 2 e 3 è specificato che la manutenzione degli impianti deve essere eseguita con la periodicità e secondo le istruzioni rilasciate dall'installatore dell'impianto o, in loro assenza, secondo le istruzioni tecniche del fabbricante degli apparecchi installati (per le caldaie il libretto d'uso e manutenzione) o, in assenza anche di queste, secondo le norme UNI e CEI specifiche.

INOLTRE una importantissima novità è stata introdotta con il comma 4 dell'art.7:

l'installatore (in caso di nuovi impianti o di installazione di nuovi apparecchi) o il manutentore (per gli impianti esistenti), devono dichiarare in forma scritta ed esplicita al responsabile dell'impianto quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sull'impianto e con quale periodicità.

Questa dichiarazione naturalmente deve essere fatta tenendo conto della documentazione tecnica rilasciata dal progettista dell'impianto e dal fabbricante degli apparecchi installati: anche in questo caso, dunque, fa fede ALMENO il libretto d'uso e manutenzione della caldaia.

PERTANTO OGNI IMPIANTO HA UNA SUA PERIODICITA'!!!! NON ESISTONO REGOLE GENERALI.

PERCHE' SI DICE CHE LA PERIODICITA' DEI CONTROLLI E' QUADRIENNALE? DA DOVE NASCE LA CONFUSIONE?

LE TABELLE CHE CIRCOLANO (IN CUI SI PARLA DI PERIODICITA' QUADRIENNALE) SONO SOLTANTO LE PERIODICITA' MINIME DELLA DICHIARAZIONE DELL'IMPIANTO, CIOÈ OGNI QUANTO TEMPO DEVE ESSERE TRASMESSO ALL'ENTE COMPETENTE IL RAPPORTO DI CONTROLLO: ESSE SONO DEFINITE NELL'ALLEGATO A DEL DPR 74/2013.

MA ATTENZIONE PERCHE' SONO COMUNQUE GLI ENTI LOCALI COMPETENTI A STABILIRE LE PERIODICITÀ DELLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE, dpr 74 art 10 comma 3 lettera A
QUINDI E' FONDAMENTALE PER CONOSCERE LA PERIODICITA' DELLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE, VERIFICARE COSA HA STABILITO IN MERITO L'ENTE COMPETENTE (REGIONE O PROVINCIA)

IN ATTESA DEL REGOLAMENTO REGIONALE LA PROVINCIA DI LECCE HA STABILITO CHE LA DICHIARAZIONE SI EFFETTUI:

OGNI ANNO PER GLI IMPIANTI A COMBUSTIBILE LIQUIDO E SOLIDO E PER TUTTI GLI IMPIANTI DI POTENZA ≥ 35 kW.

OGNI DUE ANNI PER TUTTI GLI ALTRI IMPIANTI.

RISPETTARE IL REGOLAMENTO PROVINCIALE IN ATTESA DEL REGOLAMENTO REGIONALE ONDE EVITARE SANZIONI DA PARTE DELL'ENTE.

QUANDO SI EFFETTUANO I CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TRA CUI ANALISI DEI FUMI) ?

La regola da seguire è contenuta nell'art.8 c.1 del DPR 74/2013 ed è semplice: in occasione degli interventi di controllo e manutenzione degli impianti si effettua un controllo di efficienza energetica.

In pratica nel caso della caldaia, la cosiddetta "analisi dei fumi", che è uno dei controlli di efficienza energetica del generatore (e non l'unico!), va effettuata ogni volta che viene effettuata la manutenzione.

COSA E' L'EFFICIENZA ENERGETICA?

I Controlli di efficienza energetica vanno ben oltre l'analisi dei fumi: riguardano anche la verifica della presenza e funzionalità degli apparecchi per il controllo della temperatura ambiente (per es. il cronotermostato) e i sistemi di trattamento dell'acqua dell'impianto termico, ove previsti.

I controlli di efficienza energetica devono essere eseguiti sugli impianti di climatizzazione invernale la cui potenza termica nominale utile è maggiore di 10kW e sugli impianti di climatizzazione estiva la cui potenza termica nominale utile è maggiore di 12kW.

Lecce 24 11 2014

NUOVA SALENTO ENERGIA SRL SEDE OPERATIVA: ZONA INDUSTRIALE LECCE – FAX 0832-334819 – TEL. 0832-334811

P.IVA e N° Reg. Impr. C.C.I.A.A. Lecce N° 04157000755 – REA N° LE - 270585 C.C.I.A.A. Lecce

www.nuovasalentoenergia.it - E-mail: info@nuovasalentoenergia.it